

Progetto T.R.A.N.S.*

Marilisa D'Amico

Professoressa Ordinaria di Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale, Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano. Mail: marilisa.damico@unimi.it.

Il progetto PRIN di cui è titolare il Prof. Posteraro mette in luce due aspetti di estrema rilevanza:

- Che il tema del transessualismo e transgenderismo nasconde una serie di problematiche ulteriori rispetto a quelle affrontate di fronte alla Corte costituzionale e che mettono lo studioso e la studiosa di fronte alla necessità di sollecitare una fusione di settori disciplinari diversi per far fronte ad una problematica molto importante di carattere discriminatorio;
- Che la concretizzazione e l'effettività, globale e universale, di un diritto deve passare anche attraverso il diritto amministrativo.

Il progetto PRIN si propone di esaminare e valutare la potenzialità di una amministrativizzazione del procedimento di rettifica del sesso che, ad oggi, in virtù della legge n. 164 del 1982 e alla luce degli importanti interventi "modificativi" della Corte costituzionale, prevede che la persona che intende procedere alla rettifica del proprio sesso anagrafico così da determinare la corrispondenza rispetto all'identità cui si sente di appartenere, acceda sia ad un percorso medico

– durante il quale verrà svolta una valutazione psicologica e psichiatrica (in quanto, ricordiamo, le identità "non conformi" sono ancora ricondotte ad un disturbo mentale, quale la disforia di genere) e somministrata, laddove necessaria, una terapia ormonale – e un procedimento giudiziario, attraverso la forma del rito ordinario di cognizione davanti al giudice.

Un processo così definito non solo rappresenta un rallentamento rispetto alle esigenze di tutela del diritto all'identità della persona, ma pone degli importanti ostacoli anche di carattere prettamente economico per coloro che non possono accedere a visite mediche specialistiche o all'instaurazione di un processo dinanzi al giudice ordinario.

Come precisato anche nella descrizione del progetto PRIN, dunque, vi è una forte esigenza di cambiare rotta rispetto ad una prassi che non solo è lenta, ma che si pone anche in termini talvolta discriminatori.

Il "costo" del rito ordinario di cognizione si presenta infatti anche in termini di dignità. Come viene rilevato, infatti, la persona in transizione vive spesso il momento di accertamento giudiziale come un momento di invasione della propria sfera personale e di dignità: vive quel momento come un momento stigmatizzante e come un'ulteriore "prova" rispetto alla sua autodeterminazione nella definizione della propria identità.

Il progetto PRIN svela quindi un'esigenza costituzionalmente orientata ad un necessario snellimento del processo di rettifica di sesso, sia in termini di costi, che di durata e di requisiti di

autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

* *Contributo scritto nell'ambito del progetto Prin MUR PNRR 2022 T.R.A.N.S., Transsexuals' Rights and Administrative Procedures for Name and Sex Rectification", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. PRIN 2022 PNRR prot. n. P2022AAER4. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli*

accesso, affinché possa essere garantito un pieno sviluppo e una piena tutela del diritto all'identità personale e, nello specifico, del diritto all'identità di genere che la Corte costituzionale ha ricondotto nell'alveo dell'art. 2 Cost.

In una tale ottica, la costruzione ad hoc di un procedimento amministrativo (o la sua costruzione su quello previsto per il cambio di cognome) garantirebbe una velocità nella rettifica di sesso e soprattutto delle conseguenze minori sul diritto all'identità di genere, per lo meno sotto il profilo dei "tempi di attesa". Rimarrebbero comunque aperte ulteriori problematiche connesse al tema della riaffermazione di genere, continuando a sopravvivere l'elemento patologizzante del transgenderismo che, nonostante possa comportare un più "semplice" accesso alle cure mediche offerte dallo Stato, dall'altro incide su una stigmatizzazione già esistente di una minoranza sessuale le cui esigenze di rivendicazione faticano a trovare spazio e voce.

Proprio per questo motivo, sarà ancora più utile e importante garantire una sinergia e una compresenza di più discipline e guardare anche agli ordinamenti stranieri in prospettiva comparata.

Sarà utile sicuramente guardare all'ordinamento giuridico spagnolo, che con la Ley 4/2023 ha sancito il diritto all'autodeterminazione di genere, prevedendo la possibilità di ottenere la rettifica del sesso (e del nome) solo sulla dichiarazione della volontà del soggetto richiedente, senza alcuna previsione giudiziaria o medica.

Come già emerge dalla descrizione del progetto, e come sicuramente emergerà in corso d'opera, gli aspetti di carattere propriamente costituzionali sono moltissimi. Non si tratta soltanto di garantire la tutela del diritto all'identità della persona che intende procedere alla riaffermazione di genere, ma si tratta anche di garantire la tutela del suo diritto alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione.

I principi costituzionali sono dunque diversi e molteplici e un progetto così strutturato offrirà valutare l'opportunità di declinare quegli stessi principi costituzionali attraverso la creazione di un procedimento snello, veloce e privo di costi (economici e di dignità) e che permetterà di concretizzare su un piano sostanziale diritti e libertà costituzionali.